

REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/93 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1993****che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo alle misure di salvaguardia nel settore della banana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (¹), in particolare l'articolo 23,

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 prevede la possibilità di adottare misure appropriate se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi turbative che potrebbero compromettere il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del Trattato; che tali misure si riferiscono agli scambi con i paesi terzi e che esse sono applicabili fino alla scomparsa della turbativa o del rischio relativo;

considerando che è opportuno definire i dati principali che permettono di valutare se il mercato comunitario è o rischia di essere gravemente turbato;

considerando che è necessario valutare la situazione del mercato comunitario tenendo conto, oltre degli elementi inerenti al mercato stesso, di altri dati connessi all'andamento degli scambi;

considerando che è opportuno definire il tipo di misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 404/93; che esse devono essere in grado di porre rimedio alle turbative o ai rischi relativi derivanti dagli scambi con i paesi terzi; che esse devono altresì essere commisurate alle circostanze, onde evitare che producano effetti diversi da quelli desiderati; che pertanto le misure prospettate non sono esclusive; che è quindi opportuno riservarsi la possibilità di adottare altre misure con effetti analoghi, se non meno restrittivi, commisurate alla natura e alla gravità della turbativa o del rischio di turbative del mercato comunitario;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Articolo 1

Per valutare se il mercato comunitario di uno o più prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, turbative gravi ai sensi dell'articolo 23 del medesimo, si tiene conto in particolare:

- a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili;
- b) del volume della produzione comunitaria e della commercializzazione di banane comunitarie;
- c) delle disponibilità di tale prodotto sul mercato comunitario;
- d) dei prezzi rilevati per i prodotti autoctoni sul mercato comunitario o dell'andamento prevedibile di tali prezzi, in particolare della tendenza ad un ribasso o ad un incremento eccessivi rispetto ai prezzi degli ultimi anni;
- e) dei prezzi constatati sul mercato comunitario per i prodotti provenienti dai paesi terzi, in particolare di un'eccessiva tendenza al ribasso.

Articolo 2

1. Le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 404/93 sono, in particolare, le seguenti:

- sospensione delle importazioni o delle esportazioni,
- sospensione totale o parziale del rilascio di titoli di importazione o di esportazione,
- istituzione di titoli di importazione o di esportazione,
- istituzione di un prezzo minimo all'importazione per i prodotti non soggetti al contingente tariffario all'importazione,
- istituzione di un prelievo all'esportazione.

2. Le misure adottate in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 404/93 possono essere limitate a determinati prodotti.

(¹) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.